

MORRI
ROSSETTI

Decreto Liquidità:
misure fiscali,
contabili
e societarie

09 aprile 2020

Decreto Liquidità: misure fiscali, contabili e societarie

Con la pubblicazione del Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020, ("Decreto Liquidità") sono state previste una serie di nuove misure fiscali, contabili e societarie a sostegno delle imprese, che entrano **in vigore dal 9 aprile 2020**. Di seguito una prima sintesi.

Sospensione di adempimenti e versamenti

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per contribuenti con ricavi e compensi non superiori ad € 50 milioni

Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- con ricavi o compensi **non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile dell'anno precedente,

sono **rispettivamente** sospesi per i mesi di **aprile e maggio 2020** i versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività **in data successiva al 31 marzo 2019**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**, o mediante rateizzazione fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari ammontare a decorrere dal mese di **giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per contribuenti con ricavi e compensi superiori ad € 50 milioni

Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- con ricavi o compensi **superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile dell'anno precedente,

sono sospesi **rispettivamente** per i mesi di **aprile e maggio 2020** i versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività **in data successiva al 31 marzo 2019**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**, o mediante rateizzazione fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari ammontare a decorrere dal mese di **giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi enti non profit

Per gli enti non commerciali, compresi, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa sono sospesi per i mesi di **aprile e maggio 2020** i versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**, o mediante rateizzazione fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari ammontare a decorrere dal mese di **giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti IVA per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza:

- **indipendentemente** dal volume dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione del **fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile dell'anno precedente,

sono sospesi rispettivamente per i mesi di **aprile e maggio 2020** i versamenti IVA.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020**, o mediante rateizzazione fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari ammontare a decorrere dal mese di **giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per i settori più colpiti dal Covid-19

Per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, e per quelle operanti in specifici settori (i.e. sport, ristorazione, divertimenti ...) individuati dall'articolo 61, comma 2 del DL n. 18/2020, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, resta in vigore la sospensione dal **2 marzo 2020 al 30 aprile 2020** dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Nei confronti di tutti i predetti soggetti restano **sospesi anche i termini** per il versamento **dell'IVA in scadenza nel mese di marzo**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020 (30 giugno 2020 solo per il settore dello sport)**, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi e compensi non superiori ad € 400.000

Viene prorogata fino al **31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori ad € 400.000**, la possibilità di non assoggettare i ricavi e i compensi percepiti dal 17 marzo 2020 e fino a fine maggio 2020 alle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (ex. artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che questi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020** (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale per il calcolo degli acconti da versare a giugno

Soltanto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso **al 2019** (ossia il 2020) viene previsto che non trovino applicazione sanzioni ed interessi in caso di **omesso o insufficiente** versamento degli acconti d'imposta IRPEF, IRES e IRAP, a seguito dell'applicazione degli stessi col **metodo previsionale**, a condizione però che in caso di insufficiente versamento, l'importo versato **non è inferiore all'80%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020

Viene stabilito che i versamenti effettuati nei confronti delle PA da tutti i contribuenti **entro il 16 aprile 2020** si considerano tempestivi. Si ricorda che l'articolo 60 del DL n. 18/2020 ha disposto per **tutti** i contribuenti che i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il **16 marzo 2020** sono stati prorogati al **20 marzo 2020**. Pertanto chi non li ha effettuati entro tale data, potrà effettuarli entro il **16 aprile 2020**, senza essere sanzionato.

Semplificazioni versamento imposta di bollo fatture elettroniche

Viene disposto che:

- nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al **1° trimestre 2020** sia **inferiore a € 250** - il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il **20 luglio**);
- qualora l'imposta del **1° e 2° trimestre 2020** risulti **complessivamente inferiore a € 250 euro**, il versamento può essere eseguito entro la scadenza del **terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre)**.

Altre disposizioni fiscali

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene esteso l'ambito applicativo di riconoscimento del credito d'imposta riconosciuto in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione per la sanificazione degli ambienti di lavoro anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Si ricorda che il credito spetta, per il **periodo d'imposta 2020**, nella misura del **50%** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un **importo massimo di € 20.000**. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni di attuazione del credito d'imposta vengono delegate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

La presunzione di cessione ai fini IVA non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di progetti ad uso compassionevole, individuati dal Decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017. Dette cessioni **non sono rilevanti ai fini IVA e neanche ai fini IRES** (in quanto non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio d'impresa).

Proroga dei termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Soltanto per l'anno 2020, viene differita al 30 aprile la scadenza per l'invio all'Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori dipendenti e assimilati e titolari di reddito di lavoro autonomo, delle CU 2020.

Proroga della validità dei DURF - ritenute e appalti

Viene stabilito che i DURF previsti dall'articolo 17-bis del DLgs n. 241/1997, rilasciati dall'Agenzia delle entrate entro la fine del mese di febbraio 2020 hanno validità fino **alla fine del mese di giugno 2020¹**.

Assistenza fiscale a distanza

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati, possono inviare telematicamente ai CAF o ai professionisti abilitati copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta unitamente a copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Dette modalità sono ammesse anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione delle prestazioni dell'INPS.

¹ Si ricorda che l'ottenimento di detti certificati permette ai sostituti d'imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo **complessivo annuo superiore ad € 200.000** ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, di non richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e all'impresa subappaltatrice **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori **direttamente** impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di regolarizzare, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l'emergenza.

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti dalle società semplici

Si interviene sulla disciplina introdotta dal DL n. 124/2029 in ordine al regime fiscale degli utili distribuiti dalle società semplici:

- ricomprendendo nell'ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;
- chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell'imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- definendo un regime transitorio.

Termini per agevolazione prima casa

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro (aliquota 2%) **sono sospesi** per il periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020** i seguenti termini:

- ✓ **il periodo di 18 mesi** dall'acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- ✓ **il termine di un anno** entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- ✓ **il termine di un anno entro** il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

Sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze

Sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze

È disposta la sospensione fino **all'11 maggio 2020** (in luogo del precedente **15 aprile 2020**) dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del DLgs n. 546/1992, prevista per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica atti sanzionatori

È disposto che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio in modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche di cui al DM 23 febbraio 2013, n. 163.

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la sanzione irrogata è notificata a cura dell'Ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto, o in caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'Ufficio stesso.

Norme in materia contabile e societaria

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 23/2020 (**9 aprile 2020**) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatisi nel corso di esercizi sociali chiusi entro il 31 dicembre 2020 **non** si applicano le previsioni del codice civile in materia di riduzione del capitale per le S.p.A. e le S.r.l. (ex art. 2446, commi 2 e 3, art. 2447, art. 2482 *bis* co. 4, 5, e 6 e art. 2482 - ter).

Per lo stesso periodo **non opera** la causa di scioglimento delle società per perdita o riduzione del capitale per le società di capitale e per le cooperative (ex art. 2484, co. 1 n. 4) e art. 2545-duodecies del codice civile).

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva di **continuità aziendale** (ex. art. 2423-bis, co. 1, n. 1 c.c.) può **comunque** essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso **antecedentemente al 23 febbraio 2020**. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Tali previsioni si applicano anche i bilanci chiusi alla data del 23 febbraio 2020, ma **non** ancora approvati.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Al fine di favorire il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, viene disposto che ai finanziamenti concessi alla società dalla data di entrata in vigore del DL 23/2020 (**9 aprile 2020**) e fino al **31 dicembre 2020**, non applicano le norme del codice civile sulla postergazione. In altri termini, viene disattivato il meccanismo secondo il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è posto in secondo piano rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (ex. artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.).

MORRI ROSSETTI

Per maggiori informazioni,
potete contattare Davide Rossetti, Name Partner,
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi,
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)).

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it